REGOLAMENTO (CEE) N. 649/78 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1978

che concerne lo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72 (4), in particolare l'articolo 7 bis,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76 (6), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (7), in particolare l'articolo 4,

considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 349/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 954/77 (9), sono state modificate a più riprese ; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita nel corso della sua applicazione, esso dovrebbe formare oggetto di nuovi adeguamenti ; che, per maggior chiarezza, occorre pertanto abrogare il regolamento citato e sostituirlo con un nuovo testo ;

considerando che la situazione del mercato del burro nella Comunità è caratterizzata dall'esistenza di giacenze costituite a seguito di interventi sul mercato del burro effettuati ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 ;

considerando che, durante la campagna lattiera, non è possibile smaltire a condizioni normali tutti i quantitativi di burro corrispondenti a tali scorte ; che occorre evitare il prolungarsi dell'ammasso, date le elevate spese che ne derivano ; che è pertanto necessario adottare delle misure atte a favorire lo smaltimento del burro ;

considerando che, a causa delle tradizioni alimentari di alcuni Stati membri, in cui il burro è poco utilizzato nelle preparazioni culinarie, il consumo di tale prodotto può essere aumentato mediante operazioni di vendita a prezzo ridotto al consumo diretto sotto forma di burro concentrato ; che, a tale scopo, la possibilità di queste operazioni è stata prevista da varie disposizioni comunitarie dal 1972 ;

considerando che la situazione del mercato del burro giustifica tali misure ; che, tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che una siffatta operazione può condurre ad uno sviamento della destinazione prevista e comportare perturbazioni sul mercato del burro ; che, per ovviare a tali difficoltà, è necessario prevedere che la vendita a prezzo ridotto sia eseguita da parte degli organismi d'intervento o l'aiuto sia concesso su richiesta dello Stato membro che è in grado di portare a buon fine l'azione ; che per la stessa ragione, è altresì opportuno limitare i quantitativi di burro da far uso tenendo conto in particolare dei quantitativi di burro concentrato che possono essere normalmente assorbiti dal consumo diretto nella Comunità durante il periodo in causa ;

considerando che la realizzazione di tale operazione con il solo burro di ammasso pubblico potrebbe compromettere l'uscita del burro dall'ammasso privato ; che, tenuto conto di tale situazione, è altresì opportuno rimettere sul mercato, per l'operazione di cui trattasi, il burro che è stato oggetto di un contratto di uscita dall'ammasso, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 985/68 ;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15.
(5) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(6) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.
(7) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(8) GU n. L 40 del 13. 2. 1973, pag. 1.
(9) GU n. L 113 del 5. 5. 1977, pag. 11.

considerando che l'ammontare della riduzione del prezzo di vendita del burro o dell'importo dell'aiuto dev'essere tale da consentire un aumento del consumo di burro ; che è opportuno prevedere che la riduzione di prezzo si ripercuota fino alla fase della vendita al dettaglio ;

considerando che è necessario ben differenziare, in ogni fase della commercializzazione, il burro smaltito alle condizioni di cui al presente regolamento e gli altri tipi di burro ; che a tale scopo si devono prevedere disposizioni relative alla composizione, alla differenziazione del burro concentrato rispetto agli altri tipi di burro e all'imballaggio del burro concentrato in piccoli pacchetti ; che, per garantire il corretto svolgimento dell'operazione, è opportuno fissare un termine per il condizionamento ;

considerando che un regime di controllo deve garantire che il burro non sia sviato dalla sua destinazione ; che è opportuno, a tale scopo, prevedere che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 525/78 [2], si applichino anche al burro proveniente dall'ammasso privato ; che è necessario far figurare il presente regolamento nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76 ; che è parimenti opportuno prevedere condizioni di controllo supplementari, tenuto conto dello specifico carattere dell'operazione, in particolare all'atto della trasformazione del burro e per quanto riguarda la tenuta di una contabilità da parte degli interessati ;

considerando, d'altro canto, che per garantire il mantenimento della qualità del burro concentrato, è opportuno prevedere una percentuale di sostanze grasse butirriche atte a garantire la conservazione in buone condizioni ;

considerando che occorre che gli Stati membri comunichino alla Commissione i dati necessari per seguire lo svolgimento dell'operazione ;

considerando che, per quanto riguarda gli importi compensativi monetari fissati ai sensi del regolamento (CEE) n. 974/71, occorre tener conto del valore del burro o del burro concentrato ; che è necessario, a tale scopo, prevedere l'applicazione di un coefficiente agli importi compensativi monetari applicabili al burro concentrato e contemplati attualmente nel regolamento (CEE) n. 938/77 della Commissione, del 29 aprile 1977, che fissa gli importi compensativi e alcuni tassi necessari per la loro applicazione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 634/78 [4] ;

considerando che il presente regolamento farà registrare un aumento dei quantitativi di burro venduto sotto forma di burro concentrato rispetto ai quantitativi smerciati finora annualmente a titolo del regolamento (CEE) n. 349/73 e aumenterà quindi il costo dell'operazione ; che, ai fini del finanziamento, occorre quindi considerare le spese sostenute per questo smaltimento supplementare come risultanti da una delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1079/77 ;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai fini dell'immissione diretta in commercio nella Comunità, sotto forma di burro concentrato e in quantitativi da determinarsi, gli Stati membri possono essere autorizzati, su loro richiesta,

a) a procedere alla vendita a prezzo ridotto del burro acquistato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 ed entrato all'ammasso almeno da 4 mesi ;

b) a concedere un aiuto al burro che è stato oggetto di un contratto di ammasso in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 985/68 e giacente all'ammasso da almeno 4 mesi.

Articolo 2

1. Il burro di cui all'articolo 1, lettera a), viene venduto partenza deposito ad un prezzo pari al prezzo d'acquisto praticato dall'organismo d'intervento interessato il giorno della stipulazione del contratto di vendita, diminuito di 141 UC/100 kg.

2. Tale burro è venduto soltanto in quantitativi uguali o superiori ad 1 tonnellata.

3. La presa in consegna avviene nel termine massimo di 12 giorni dal giorno della stipulazione del contratto di vendita.

Prima della presa in consegna l'acquirente

— paga il burro al prezzo d'acquisto ;

— costituisce una cauzione di trasformazione dell'importo di 145 UC/100 kg.

Salvo casi di forza maggiore, qualora l'acquirente non abbia preso in consegna il burro nel termine prescritto, la vendita viene annullata per i rimanenti quantitativi.

---

[1] GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
[2] GU n. L 73 del 15. 3. 1978, pag. 8.
[3] GU n. L 110 del 30. 4. 1977, pag. 6.
[4] GU n. L 88 del 3. 4. 1978, pag. 1.

Articolo 3

1. Il burro uscito dall'ammasso, di cui all'articolo 1, lettera b), beneficia di un aiuto di 141 UC/100 kg.

2. L'acquirente che ha sottoscritto il contratto di ammasso indica all'organismo d'intervento con il quale ha concluso il contratto i quantitativi di burro che intende far uscire dall'ammasso, precisandone le caratteristiche secondo la formula determinata dall'organismo d'intervento.

Quest'ultimo rilascia, il più rapidamente possibile, una ricevuta.

3. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è versato al sottoscrittore del contratto di ammasso unicamente dietro presentazione della prova prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b).

Articolo 4

1. Il burro deve essere concentrato e imballato, conformemente all'articolo 5, in un'azienda riconosciuta a tale scopo dallo Stato membro nel cui territorio essa ha sede.

2. L'imballaggio deve essere effettuato nel termine massimo di quattro settimane dal giorno :

— della presa in consegna del burro, di cui all'articolo 2, paragrafo 3, per quanto concerne il burro di cui all'articolo 1, lettera a) ;

— del ricevimento da parte dell'interessato della ricevuta di cui all'articolo 3, paragrafo 2, per quanto concerne il burro di cui all'articolo 1, lettera b).

Articolo 5

1. Il burro concentrato deve :

— contenere almeno il 98 % di materie grasse butiriche ;

— essere oggetto dell'incorporazione prevista dal paragrafo 2, ad esclusione di qualsiasi altro trattamento ;

— essere commercializzato in contenitori di plastica da 250 g al massimo, la cui presentazione è nettamente diversa da quella utilizzata per l'imballaggio del burro, recanti sulla parte superiore, in lettere di almeno 5 mm, una o diverse delle seguenti diciture :

  — « Burro concentrato da cucina »
  — « Beurre concentré pour la cuisine »
  — « Butterschmalz » o « Butterreinfett »
  — « Braadboter » o « Boterconcentraat voor keukengebruik »
  — « Butteroil for cooking »
  — « Koncentreret smør til husholdningsbrug ».

2. Al momento della fusione del burro, vengono incorporati per ogni 100 kg di burro impiegato, ad esclusione di qualsiasi altro trattamento :

a) 15 grammi di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O = \Delta$ 5,22-stigmastadiene-3β-ol) con un grado di purezza di almeno 95 %, calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,

oppure

b) 17 grammi di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O = \Delta$ 5,22-stigmastadiene-3β-ol) con un grado di purezza di almeno 85 %, calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo 7,5 % di brassicasterolo ($C_{28}H_{46}O = \Delta$ 5,22-ergostadiene-3β-ol) e al massimo 4 % di sitosterolo ($C_{29}H_{50}O = \Delta$ 5-stigmastene-3β-ol).

L'organismo competente accerta che siano rispettati la qualità, le caratteristiche e il grado di purezza dei prodotti che devono essere incorporati nel burro concentrato.

Articolo 6

1. Il burro di cui all'articolo 1, lettera b), è sottoposto, sin dalla sua uscita dal deposito e fino alla sua presa in consegna da parte del commercio al minuto, ad un controllo doganale o ad un controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti.

2. Sono applicabili al controllo di cui al paragrafo 1, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 e degli articoli 6, 7, 8 e 14 del regolamento (CEE) n. 1687/76.

3. Inoltre, sono parimenti applicabili al burro di cui all'articolo 1, lettera b), le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1687/76 :

a) all'articolo 11, relative ai casi di forza maggiore,

e

b) all'articolo 12, relative alla prova dell'osservanza delle condizioni in materia di controllo.

4. Nel caso in cui il burro di cui all'articolo 1, lettera b), o il burro concentrato fabbricato con tale burro venga spedito in un altro Stato membro diverso dallo Stato membro in cui ha avuto luogo l'uscita dall'ammasso, le diciture speciali da apporre nella casella 104 dell'esemplare di controllo sono quelle previste dal paragrafo 15 della parte II dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76.

Inoltre, la casella 106 dell'esemplare di controllo deve indicare

— se il burro è spedito tal quale per essere concentrato e condizionato conformemente all'articolo 4, la data di ricezione della ricevuta di ritorno, di cui all'articolo 3, paragrafo 2 ;

— se il burro è spedito dopo essere stato concentrato e condizionato, il quantitativo di burro utilizzato per la fabbricazione del quantitativo di burro concentrato di cui alla casella 103.

Articolo 7

Al momento della trasformazione e dell'imballaggio di cui all'articolo 5, lo Stato membro in causa garantisce un controllo in loco durante tutto il periodo dell'operazione.

Articolo 8

1. Ogni possessore di burro o di burro concentrato deve tenere una contabilità dalla quale risultino per ogni consegna, i nomi e gli indirizzi degli acquirenti del burro o del burro concentrato e i quantitativi corrispondenti.

2. In caso di ulteriore vendita del burro, gli obblighi relativi alla trasformazione, all'imballaggio e alla destinazione finale del burro figurano nel contratto di vendita.

Tale contratto dev'essere stipulato per iscritto e precisare che l'acquirente è a conoscenza delle sanzioni, determinate dallo Stato membro in causa, alle quali si espone se non rispetta gli obblighi sopra citati.

3. Per quanto riguarda il commercio al dettaglio, è richiesta soltanto la registrazione dei quantitativi acquistati.

Articolo 9

1. Il burro di cui all'articolo 1 resta nell'imballaggio originario fino alla trasformazione in burro concentrato.

Esso è accompagnato da un elenco ricapitolativo dei colli che consenta di identificare il burro precisandone la data di uscita dall'ammasso.

2. Gli imballaggi contenenti il burro uscito dall'ammasso recano una o diverse delle seguenti diciture in lettere di almeno 2 centimetri di altezza :

« Burro destinato ad essere trasformato in burro concentrato (regolamento (CEE) n. 649/78) »,

« Beurre destiné à être transformé en beurre concentré (règlement (CEE) n° 649/78) »,

« Butter zur Verarbeitung zu Butterreinfett (Verordnung (EWG) Nr. 649/78) »,

« Boter bestemd voor verwerking tot braadboter (Verordening (EEG) nr. 649/78) », oppure « Boter bestemd voor verwerking tot boterconcentraat voor keukengebruik (Verordening (EEG) nr. 649/78) »,

« Butter for processing into butteroil (Regulation (EEC) No 649/78 »,

« Smør bestemt til forarbejdning til koncentreret smør (forordning (EØF) nr. 649/78 ».

3. Il burro concentrato imballato in contenitori di plastica viene consegnato e rimane fino alla fase del dettaglio, in imballaggi recanti una o più delle seguenti diciture :

« Burro concentrato da cucina (regolamento (CEE) n. 649/78) »,

« Beurre concentré pour la cuisine (règlement (CEE) n° 649/78) »,

« Butterschmalz » oppure « Butterreinfett (Verordnung (EWG) Nr. 649/78 »,

« Braadboter (Verordening (EEG) nr. 649/78) », oppure « Boterconcentraat voor keukengebruik (Verordening (EEG) nr. 649/78) »,

« Butteroil for cooking (Regulation (EEC) No 649/78) »,

« Koncentreret smør til husholdningsbrug (forordning (EØF) nr. 649/78) ».

Articolo 10

Gli Stati membri, nel cui territorio il burro è commercializzato al dettaglio, adottano le disposizioni necessarie affinché l'incidenza della riduzione del prezzo o dell'importo dell'aiuto si ripercuota nella fase del commercio al dettaglio.

A tale scopo, gli Stati membri procedono alla fissazione di un prezzo massimo di vendita al dettaglio del burro concentrato il cui importo figura sui contenitori in plastica con la dicitura di cui all'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino.

Tuttavia, gli Stati membri possono sostituire tale obbligo con altre disposizioni amministrative di effetto equivalente.

Articolo 11

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il martedì di ogni settimana,

— i quantitativi di burro di cui all'articolo 1, lettera a), che sono stati oggetto di contratti di vendita,

— i quantitativi di burro di cui all'articolo 1, lettera b), per i quali lo Stato membro ha rilasciato la ricevuta,

separando, nei due casi, i quantitativi per i quali la trasformazione è prevista in un altro Stato membro.

Articolo 12

Gli importi compensativi monetari applicabili al burro o al burro concentrato sono uguali agli importi compensativi monetari, fissati ai sensi del regolamento (CEE) n. 974/71, ai quali si applica il coefficiente di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento della Commissione che fissa gli importi compensativi monetari.

In caso di necessità, la Commissione può adattare tale coefficiente.

Articolo 13

All'allegato I, parte 5, del regolamento (CEE) n. 938/77, il testo che figura al terzo trattino della nota (4) è sostituito dal seguente trattino :

« — dal regolamento (CEE) n. 349/73 (GU n. L 40 del 13. 2. 1973), nonché dal regolamento (CEE) n. 649/78 (GU n. L 86 del 1°. 4. 1978), all'importo si applica il coefficiente 0,40 ».

Articolo 14

All'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76, parte II « Prodotti destinati ad un'utilizzazione e/o destinazione diversa da quella indicata sub I »,

a) il testo figurante al paragrafo 5 e le relative note sono soppresse. Tuttavia, tali disposizioni restano applicabili per le autorizzazioni concesse e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ;

b) sono aggiunti il seguente paragrafo 15 e la nota a piè di pagina :

« 15. Regolamento (CEE) n. 649/78 della Commissione, del 31 marzo 1978, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato (1) :

a) al momento della spedizione del burro tal quale destinato ad essere concentrato :

— casella 104 :

« destinato ad essere trasformato in burro concentrato ed all'ulteriore consumo diretto (regolamento (CEE) n. 649/78) »,

« destiné à être transformé en beurre concentré et à la consommation directe ultérieure (règlement (CEE) n° 649/78) »,

« bestemt til forarbejdning til koncentreret smør og senere umiddelbart forbrug (forordning (EØF) nr. 649/78) »,

« zur Verarbeitung zu Butterreinfett für den späteren unmittelbaren Verbrauch (Verordnung (EWG) Nr. 649/78) »,

« bestemd voor verwerking tot boterconcentraat en voor later onmiddellijk verbruik (Verordening (EEG) nr. 649/78) »,

« for processing into butteroil and subsequently for direct consumption (Regulation (EEC) No 649/78) » ;

— casella 106 :

la data alla quale il burro è stato ritirato dalle scorte d'intervento ;

b) al momento della spedizione del burro già concentrato e condizionato :

— casella 104 :

« destinato al consumo diretto (regolamento (CEE) n. 649/78) »,

« destiné à la consommation directe (règlement (CEE) n° 649/78) »,

« til umiddelbart forbrug (forordning (EØF) nr. 649/78) »,

« für den unmittelbaren Verbrauch (Verordnung (EWG) Nr. 649/78) »,

« voor onmiddellijk verbruik (Verordening (EEG) nr. 649/78) »,

« for direct consumption (Regulation (EEC) No 649/78) » ;

— casella 106 :

il quantitativo di burro utilizzato per la fabbricazione del quantitativo di burro concentrato di cui alla casella 103.

(1) GU n. L 86 del 1°. 4. 1978, pag. 33. »

Articolo 15

Ai fini del finanziamento, la presente misura costituisce, per quanto riguarda le spese derivanti dallo smaltimento supplementare imputabile all'aumento dei quantitativi annui di burro venduti ai sensi delle presenti disposizioni rispetto ai quantitativi finora commercializzati in virtù del regolamento (CEE) n. 349/73, una delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1079/77.

Articolo 16

1. Il regolamento (CEE) n. 349/73 è abrogato.

2. Esso resta applicabile per le autorizzazioni concesse e per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH